

TI_GERICHTE 15.1998.36 vom 1. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.36_d19981001

FR: TI_GERICHTE 15.1998.36 du 1 octobre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.36 del 1 ottobre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 1.1

Di conseguenza il provvedimento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito del dott. _____ è annullato. 2. La domanda di assistenza giudiziaria 26 febbraio 1998 del dott. _____ è respinta. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 2

Con il suo ricorso il dott. _____ ha prodotto un conteggio datato 25 febbraio 1998 (doc. 4), con i relativi allegati, concernente il suo reddito e le spese sostenute per esercitare la sua attività durante l'anno 1997. Sia il ricorrente che sua moglie ne hanno confermato la veridicità durante il loro interrogatorio formale. Da questo documento risulta che l'introito lordo del debitore nel 1997 è stato di fr. 169'821. Quali spese necessarie per la sua attività più gli oneri sociali il debitore ha indicato un importo di fr. 150'900.--. Orbene il reddito dell'escusso va calcolato sulla base di una media mensile riferita ad un lasso di tempo attendibile, per cui è corretto che il suo introito mensile venga calcolato sulla base degli introiti percepiti sull'arco di tutto il 1997. A questo reddito di fr. 169'821.--, va tuttavia aggiunta l'indennità percepita dall'AI di fr. 1'225.-- al mese, ossia fr. 14'700.-- all'anno, per cui il suo reddito complessivo ammonta a fr. 184'521.-- all'anno. Infatti per quantificare l'eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 53 e 54 p. 175/176; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 186). L'ulteriore reddito, eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l'impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purchè il minimo d'esistenza già sia

coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1). Per quel che concerne le spese fatte valere dal ricorrente va rilevato quanto segue. a) Al debitore vanno riconosciute le spese e gli oneri sociali sostenuti per potere esercitare la sua professione, di cui alla narrativa fattuale sub C, ammontanti a fr. 150'900.-- all'anno. Per quel che riguarda le spese fatte valere per l'automobile, va osservato che l'importo di fr. 1'099.60 al mese per il pagamento del leasing è chiaramente troppo elevato. Pertanto al ricorrente va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del contratto leasing, gli verrà riconosciuto quale canone leasing per un'automobile di media cilindrata un importo mensile di fr. 500.-- al massimo, ritenuto che per il trasporto risp. visita a domicilio dei pazienti - servizio che il ricorrente ha dichiarato di offrire -, tale tipo di vettura è ampiamente sufficiente. b) Oltre all'importo base mensile di fr. 1'370.--, che l'UE di Lugano ha correttamente computato nel calcolo del minimo vitale, il dott. _____ pretende il riconoscimento di fr. 2'159.-- mensili per la locazione dell'appartamento coniugale, rilevando che un locale è adibito ad ufficio amministrativo per lo studio dentistico (archivio e locale contabilità), così che le spese e la pigione effettiva per l'appartamento coniugale ammontano a fr. 1'759.-- al mese. L'UE di Lugano ha riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza del ricorrente per l'affitto dell'appartamento dei coniugi _____ l'importo di fr. 2'159.-- al mese. Per il divieto della reformatio in peius, prevista dall'art. 22 LPR, questo canone di locazione, già riconosciuto dall'UE di Lugano, non può essere in questa sede ridotto. Per quel che concerne il canone di locazione va tuttavia osservato quanto segue: aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178). cc) Nel caso in esame il ricorrente ha preteso il riconoscimento di Fr. 1'790.-- a titolo di canone locatizio per l'appartamento che occupa a _____ dd) E' di tutta evidenza che Fr. 1'790.-- mensili quale canone locatizio per l'escusso, che dispone di un reddito, che non gli permette nemmeno di coprire il suo minimo vitale, costituisce un onere manifestamente sproporzionato, che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione, gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di Fr. 1'200.-- al massimo, spese accessorie e di riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a _____ o in un comune vicinore. c) Le spese di fr. 500.--, fatte valere dal debitore per la figlia sono state considerate dall'UE nel calcolo del minimo vitale del debitore. Ritenuto che il ricorrente ha dichiarato che per fine febbraio 1998 ha terminato di rimborsare il prestito ottenuto dalla _____, questa spesa può essere riconosciuta unicamente fino a tale

data. d) Dall'atto di pignoramento impugnato risulta che l'UE ha tenuto conto dell'importo di fr. 1'225.-- per le spese per la cassa malati. Con il ricorso il dott. _____ ha chiesto che venga computato l'importo di fr. 1'459.--. Per quel che riguarda le spese per l'assicurazione malattia va rilevato che nel calcolo del minimo vitale può essere riconosciuto solo il premio pagato per l'assicurazione obbligatoria secondo la LaMal. Pertanto sempre per il divieto della reformatio in peius ex art. 22 LPR, l'importo computato dall'UE di Lugano non può essere ridotto. Tuttavia va rilevato che nel caso di ulteriori pignoramenti l'UE dovrà verificare il certificato d'assicurazione dei coniugi _____, ritenuto che quale assicurazione malattia può essere tenuto conto unicamente di quella obbligatoria. e) Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di fr. 525.-- al mese per il pagamento di interessi a sua madre per un prestito ottenuto (doc. 8). Tale spesa non può essere ammessa. Infatti perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E' di tutta evidenza che la spesa per il pagamento degli interessi alla madre non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore vorrebbe accordate a taluni creditori (madre). Abbondanzialmente va rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che l'importo riconosciuto serva effettivamente a tacitare tale creditrice. f) Il debitore pretende il riconoscimento di fr. 646.-- per assicurazioni diverse. Questo importo è già stato computato dall'UE nel calcolo del minimo vitale impugnato, per cui sempre per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non può essere modificato. Si osserva tuttavia che, nel caso di ulteriori pignoramenti, spese per le assicurazioni non possono venire riconosciute.

E. 3

Il ricorso 26 febbraio 1998 del dott. _____ va quindi accolto.

E. 4

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 5

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria: